

I cittadini stranieri appartenenti a Paesi extra UE che fanno ingresso in Italia a fini di ricerca possono essere accompagnati da:

- ✓ Coniuge;
- ✓ Figli minori anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

Per l'ingresso in Italia dei familiari esistono tre diverse procedure.

Familiari al seguito

Questa procedura viene utilizzata dal ricercatore straniero che ha già ottenuto un visto di ingresso e che si trova ancora all'estero. Esso predisporrà una delega a una persona regolarmente soggiornante in Italia per presentare in via telematica allo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) l'istanza di nulla osta per familiari al seguito, predisposta secondo le modalità indicate dall'Autorità diplomatica italiana competente. Il nulla osta viene inviato dal SUI all'Ambasciata competente che, a seguito della verifica della documentazione dello stato di famiglia e degli altri controlli necessari, rilascia i visti per motivi familiari.

Per maggiori informazioni:

(https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=procedimentiamministrativi&procedimento=1855&pa_prov=FI)

Prima dell'arrivo in Italia - Requisiti

Il ricercatore deve:

- Essere in possesso di un visto di ingresso per Ricerca;
- Avere un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, aumentato della metà della cifra risultante per ogni familiare da ricongiungere;

Documenti necessari:

- Copia del passaporto dei familiari;
- Attestazione reddito tradotta e legalizzata¹;

Dopo l'arrivo in Italia

I familiari devono entrare in Italia assieme al ricercatore e recarsi, entro 8 giorni lavorativi, al SUI per l'avvio della procedura di richiesta del permesso di soggiorno.

Verificata la completezza della documentazione, il SUI consegnerà ai familiari ricongiunti il plico da depositare presso un Ufficio Postale dotato di "Sportello Amico". I familiari devono seguire con precisione le istruzioni ricevute e presentarsi agli appuntamenti per il fotosegnalamento. Devono inoltre conservare la ricevuta resa dall'Ufficio Postale, da esibire unitamente al passaporto in caso di controllo di Polizia.

¹ Solo se il reddito proviene da un'Istituzione estera, ad esempio l'università di provenienza del ricercatore; se il reddito è percepito in Italia tramite l'Istituzione che accoglie il ricercatore l'attestazione non va tradotta né apostillata/legalizzata

Ricongiungimento familiare

Questa procedura è riservata ai cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno in Italia.

Requisiti

Prima dell'arrivo in Italia dei familiari - Requisiti

Il ricercatore deve:

- Essere in possesso di un permesso di soggiorno per ricerca;
- Avere un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, aumentato della metà della cifra risultante per ogni familiare da ricongiungere.

Il ricercatore presenterà apposita istanza al SUI che rilascia il nulla osta, previa verifica della documentazione prodotta dal richiedente, entro **90 giorni** dalla presentazione della stessa.

Il nulla osta, che ha validità di 180 giorni, viene inviato dal SUI all'Ambasciata competente che, a seguito della verifica della documentazione dello stato di famiglia e degli altri controlli necessari, rilascia i visti per motivi familiari. I familiari del ricercatore devono prendere appuntamento al consolato entro il periodo di validità del nulla osta.

Dopo l'arrivo in Italia dei familiari

Dopo l'arrivo in Italia, entro 8 giorni lavorativi, i familiari devono recarsi presso il SUI per iniziare la procedura di richiesta del permesso di soggiorno, con la cessione fabbricato per l'appartamento in cui hanno preso alloggio o con la lettera della struttura ricettiva che li ospita, oltre alla copia del visto e del timbro di ingresso in area Schengen + una marca da bollo da 16 euro per ciascun richiedente permesso di soggiorno di età superiore ai 14 anni (per uno o più richiedenti di età inferiore ai 14 anni ne basta una).

Verificata la completezza della documentazione, il SUI consegnerà il plico da depositare presso un Ufficio Postale dotato di "Sportello Amico".

Ricongiungimento familiare in deroga (o coesione familiare) – ATTUALMENTE NON CONSIGLIATO

La coesione familiare è un ricongiungimento familiare in deroga che il cittadino straniero può fare direttamente in Italia, senza richiedere il nulla osta allo Sportello Unico competente e relativo visto.

Sono da considerare regolarmente soggiornanti i cittadini stranieri entrati in Italia come turisti, provenienti da Paesi terzi (cioè non appartenenti all'UE) con cui l'Italia ha sottoscritto accordi bilaterali che prevedono l'esenzione del visto per motivi turistici. La richiesta può essere inoltrata alla Questura fino ad un anno dopo la scadenza del permesso di soggiorno posseduto in precedenza o del periodo di soggiorno consentito per turismo.

Per questa procedura è necessario entrare in Italia con i certificati attestanti il legame familiare già tradotti e apostillati o legalizzati nel Paese di origine, che andranno esibiti in Questura. La legalizzazione passa dal Consolato italiano nel Paese di origine dei familiari, l'apostille dagli uffici a ciò preposti, sempre nel Paese di origine. Se chiedere l'apostille o la legalizzazione dipende dagli accordi sottoscritti dall'Italia con ciascun Paese in questa materia.